



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 293 del 11/11/2021

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER SPESE RELATIVE AI RICOVERI DI PERSONE CON DISABILITA' PSICHICA RICOVERATE PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA. ANNO 2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno **duemilaventuno** addì **undici** del mese di **novembre** alle ore **18,00** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Mario Bognari** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Giuseppe Bartorilla.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	Si
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	Si
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	Si
ANDREA CARPITA	Assessore	Si
NUNZIO CORVAIA	Assessore	Si
GRAZIELLA LONGO	Assessore	Si

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità
tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto **"immediatamente esecutivo"** ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Deliberazione: Giunta Comunale
Area competente: Servizi alla Persona
Responsabile del Procedimento: Venera Valentino
Proponente: Assessore ai Servizi Sociali



Oggetto: assegnazione somme al Responsabile Area Servizi alla Persona per spese relative ai ricoveri di persone con Disabilità psichica ricoverate presso Comunità alloggio e Case famiglia. Anno 2021. Approvazione schema tipo di Convenzione.

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 22/86 di Riordino dei Servizi e delle Attività Socio – Assistenziali in Sicilia ed in particolare l'art. 3, che prevede tra le modalità di intervento e le forme di assistenza, la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento e al sostegno di inabili in difficoltà e privi di assistenza familiare, tra cui il ricovero in strutture;
- la Legge 328/00, Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, n. 328/00 contempla che le persone con disabilità psichica, senza adeguato supporto familiare, vengano ricoverate in Comunità alloggio;
- la Circolare dell'Assessorato Enti Locali del 14/06/2000 n. 3 (GURS n. 32 del 07/07/2000), prevede l'obbligo per i Comuni di provvedere ai ricoveri segnalati dal DSM – UOC Psichiatria.

TENUTO CONTO CHE

alla residenzialità sociale, pubblica e privata, in particolare di tipo familiare, è stato riconosciuto un ruolo centrale nella riabilitazione sociale e sanitaria dei disabili mentali anche di nuova cronicità, tenuto conto della loro storia personale, della malattia, delle risorse familiari e del contesto di appartenenza.

PRESO ATTO CHE

l'art. 12 dell'allegato "D" del D.P.R.S. n. 158 del 4 Giugno 1996 alla voce "Corrispettivo del servizio" stabilisce un compenso fisso mensile ed una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza del disabile psichico assistito, come di seguito riportato:

compenso fisso mensile di € 1.660,65 (per oneri fissi di personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali);

retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 22,11 per un disabile psichico, tenendo conto che i suddetti importi sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per i vari nuclei familiari.

CONSIDERATO CHE

- il D.P. del 04.06.1996, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 40 del 10.08.1996, ha approvato gli schemi di Convenzione-tipo per le gestioni da parte dei Comuni della Regione Sicilia dei Servizi Socio-Assistenziali, previsti dalla L.R. 9 maggio 1986, n. 22;
- ai sensi degli articoli 20 e 23 della L.R. n. 22/86, sul "Riordino dei Servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia", la stipula delle citate Convenzioni costituisce adempimento obbligatorio e inderogabile per i Comuni che abbiano scelto per singole tipologie di servizi ed utenze, la gestione indiretta, avvalendosi di Istituzioni in possesso dei requisiti;

la Regione Sicilia con due Circolari, la Circolare 26 Giugno 2018 e la Circolare 25 Ottobre 2018 (interpretativa della prima e rispettivamente pubblicate in GURS N° 29/18 e N° 48/18), interviene con riguardo ai rapporti stipulati in convenzione, specificandone le parti legittimate e giuridicamente vincolate delle stesse nonché la vigilanza sulle stesse;

il rapporto convenzionale suddetto è “un rapporto esclusivamente bilaterale tra i Comuni da una parte e i prestatori di servizi d'accoglienza dall'altra. Alla retta di ricovero dei disabili psichici partecipano:

- la Regione siciliana -Dipartimento della famiglia e delle Politiche Sociali - nei limiti degli stanziamenti di Bilancio che vengono equamente ripartiti, a titolo di contribuzione;
- le ASP con compartecipazione pari al 40%;
- i Comuni per la restante quota parte a copertura dell'intero.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- la nuova residenzialità dei disabili psichici in strutture residenziali si colloca nei definiti livelli essenziali di assistenza con onere obbligatorio ed indifferibile per i Comuni di riferimento;
- nel Regolamento di questo Ente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2018, si regola la disciplina degli interventi di assistenza economica e socio assistenziale a favore di soggetti bisognosi, l'accesso al servizio gratuito o con compartecipazione, così come previsto dal D.A. n. 867/S7 della Regione Sicilia che fissa, per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero presso strutture residenziali l'obbligo per i Comuni di residenza di assumere l'eventuale onere delle rette ad integrazione delle risorse dell'utente ed il contestuale obbligo per questi di impiego anche delle indennità di invalidità e redditi minimi per la disabilità di ogni natura per il pagamento delle rette con la conservazione di una quota parte a salvaguardia dell'autonomia e delle pari opportunità (art. 6, 4°/c. - art 24, 1°/c. Lett.g);
- per gli utenti privi di reddito e/o senza supporto familiare, le spese saranno a totale carico del Comune.

VALUTATO CHE

per rispondere in modo adeguato alle esigenze degli assistiti la programmazione degli interventi deve essere fatta a lungo termine in quanto la continuità del programma stesso rappresenta l'elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati diretti ad una qualità di vita adeguata e dignitosa.

CONSIDERATO CHE

nel corso del corrente anno, per i soggetti disabili mentali ricoverati presso strutture residenziali regolarmente iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della L.R. n.22/86, occorre provvedere ad impegnare i fondi necessari per il loro mantenimento.

RITENUTO

di provvedere in merito all'impegno della spesa per l'anno 2021 per il mantenimento dei disabili già ricoverati da anni.

DATO ATTO CHE

il provvedimento risulta essere indifferibile in quanto il servizio si configura, ai sensi dell'art.22 della Legge n. 328/00, come LIVEAS (Livello essenziale di assistenza sociale).

PRESO ATTO CHE

ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 5 punto C dell'art. 163 del D.Lgs. 267 /00 l'intervento rappresenta una spesa a carattere continuativo necessaria a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate a fasce deboli della popolazione e quindi non soggetta a frazionamento in dodicesimi.

RILEVATO CHE

è necessario continuare ad assicurare il ricovero presso le strutture residenziali di n. 7 disabili psichici, meglio individuati agli atti di Ufficio, ricoverati su precisa indicazione del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Messina e accolti presso le strutture residenziali regolarmente iscritte all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/86.

CONSIDERATO, altresì, che non è possibile procedere ad eventuali dimissioni dei disabili di cui sopra senza il parere del Dipartimento di Salute Mentale, in considerazione delle eventuali responsabilità che deriverebbero da una non appropriata dimissione.

VALUTATO CHE

per rispondere in modo adeguato alle esigenze degli assistiti la programmazione degli interventi deve essere fatta a lungo termine in quanto la continuità del programma stesso rappresenta l'elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati diretti ad una qualità di vita adeguata e dignitosa.

ACCERTATO CHE

- a rendicontazione annuale, previa presentazione di scheda compilata, riportante il numero dei disabili a carico dei Comuni, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, Servizio 7 Fragilità e Povertà, impegnerà la somma nel Bilancio Regionale alla luce della disponibilità finanziaria, per rimborsare a titolo di contribuzione le spese sostenute dai Comuni;
- l'assegnazione del finanziamento, di solito, avviene con appositi Decreti che vengono emanati nel corso del 2^o semestre di ciascun anno.

PRESO ATTO che con Decreto 1593 del 03/12/2020 l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha assegnato al Comune di Taormina un contributo pari alla somma di € 8.054,06, con Decreto 1513 del 23.07.2021 ha assegnato un contributo pari alla somma di € 44.135,08 e con decreto 1903 del 27.09.2021 ha assegnato un ulteriore contributo pari alla somma di € 17.777,09, per un totale di € 69.966,23.

VISTI

- la L.R. n. 22/86;
- gli articoli 20 e 23 della L.R. n. 22/86;
- la Legge 328/00;
- il D.P. del 29/06/1988;
- il D.P. del 04.06.1996;
- la Circolare n. 22230 del 26/06/2018;
- le Ordinanze emesse dal Tribunale;
- le relazioni del DSM;
- il D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

CONSIDERATO che per garantire la continuazione del ricovero alle 7 persone ricoverate necessita la somma complessiva di € 180.646,62 per l'anno 2021 e sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita.

RILEVATO che con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 22/07/2021 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario.

RITENUTA l'urgenza di dare corso al presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di stabilire che per garantire il ricovero di n. 7 utenti ricoverati presso comunità alloggio è necessaria la somma di € 180.646,62 per l'anno 2021 calcolata anche con l'incremento dell'indice ISTAT;
2. di prendere atto che con Decreto 1593 del 03/12/2020 l' Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha emesso in favore al Comune di Taormina un contributo pari ad € 8.054,06, con Decreto 1513 del 23.07.2021 ha emesso un contributo pari ad € 44.135,08 e con decreto 1903 del 27.09.2021 ha emesso un ulteriore contributo pari ad € 17.777,09, per un totale di € 69.966,23;
3. di assegnare pertanto al Responsabile Area Servizi alla Persona la somma di € 180.646,62 da imputare alla Missione 12, Programma 1201, Titolo 1, Macroaggregato 1.3 capitolo 12071.03.01207115 del redigendo Bilancio 2021-2023;
4. di approvare lo schema tipo di Convenzione relativo alle comunità alloggio per l'accoglienza di disabili psichici, allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. c) e che trattasi di un servizio pubblico essenziale;
6. di demandare al Responsabile Area Servizi alla Persona l'adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente Deliberazione;
7. di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, c.2, della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

La Responsabile del servizio
Venera Valentino



L' Assessore ai Servizi Sociali
Francesca Gullotta



PARERI EX ART. 53 DELLA L.142/90

PARERE EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/90

RECEPITO DALLA L.R. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N.30

OGGETTO: assegnazione somme al Responsabile Area Servizi alla Persona per spese relative ai ricoveri di persone con Disabilità psichica ricoverate presso le Comunità alloggio e Case famiglia. Anno 2021. Approvazione schema tipo di Convenzione.

Per la **Regolarità TECNICA** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 11/11/2021

Il Responsabile di Area Servizi alla Persona
(Giuseppe Cacopardo)



Comportando la presente:

- pren. impegno; N. 1339/2021 E 180646,62
 diminuzione di entrata;
 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
 altro _____

per la **regolarità CONTABILE** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 11-11-2021

Il Responsabile di Area Economica Finanziaria
(Dott.^{ssa} La Torre Angela)



CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

L'anno duemila..... il giorno del mese di nei locali della sede municipale di tra l'amministrazione Comunale di Legalmente Rappresentata dal responsabile dell'Area - Socio Assistenziale - URP giusta determinazione sindacale n. del domiciliato per la carica presso il Comune di e il sig., nat. a(.....) il nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Cooperativa Sociale "....." ONLUS, con sede legale in(.....) via n. iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale della famiglia decreto n° del per svolgere attività assistenziali in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità Alloggio con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di(.....) in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio - assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzo delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurano una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico - sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio.
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;

- che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio – assistenziale, mettendo a disposizione nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico – amministrativo e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale in esecuzione della delibera di G.M. n. nonché della determinazione del responsabile dell'Area n. si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente per la gestione della Comunità Alloggio sita Viai inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale per territorio della Azienda ASP di Messina.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n (.....) unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

ART. 2

Modalità di Ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale, anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

ART. 3

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su

valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Comunità Alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

ART. 4 **Modalità d'intervento**

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'équipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;

- a garantire agli ospiti l'uso di camere od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico – infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio – culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

ART. 5 **Personale**

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nello arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma

d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitativi;

- b) due assistenti agli inabili o anziani, osa;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stesi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art.18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C..

ART. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di appositi libretti sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliera degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C..

ART. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a

seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

ART. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' Facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione dell'ospitalità in comunità alloggio.

ART. 9

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzioni l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

ART. 10

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari e obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontarie degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinante, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

ART. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

ART. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.618,32 oltre IVA, per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile:
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 21,56 oltre IVA, da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

ART. 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fatture ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

ART. 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni.

Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art.5, lett. c) della presente convenzione.

ART. 15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta di mantenimento.

ART. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o pere dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C. all'inserimento di nuovi soggetti.

ART. 17

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui gli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte .

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

ART. 18

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità di intervento tecnico – assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

ART. 19

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi regionali nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'Albo regionale sezione inabili tip. Comunità Alloggio in applicazione dell'art. 26, L.R. 22/86;
- l'elenco operativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

ART. 20

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

ART. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

ART. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di.....

Per l'Amm.ne Com.le

Per la Comunità Alloggio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL SINDACO
Mario Bolognari

GLI ASSESSORI


Vincenzo Scibilia

Francesca Gullotta

Andrea Carpita

Nunzio Corvaia

Graziella Longo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Bartorilla



Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il

21/11/2022

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

